

alle NTA alla Zona Agricola "E" ed "E1" del vigente PRG - Rettifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

Il D.P.G.R. n. 530 del 17.11.2000 di approvazione della Variante alle Norme Tecniche della Zona E Agricola del Comune di Ripacandida, con le precisazioni avanti dette, è così modificato:

ZONA E: Norme di dettaglio pag. 2 delle Norme tecniche di Attuazione

manufatti destinati ad uso residenziale

- Superficie minima del lotto da mq. 10.000 a mq. 6.000

manufatti destinati ad attività produttive e di trasformazione agricola

- Superficie minima del lotto da mq. 10.000 a mq. 6.000
- indice di fabbricabilità da mc/mq 0,02 a mc/mq 0,05
- distanza dai confini da ml 15,00 a ml 10,00

Inoltre, ad integrazione di quanto fissato con D.P.G.R. n. 530/2000, relativamente alle disposizioni da osservare per l'asservimento nelle Zone E ed E1, è aggiunto il seguente comma:

Si intendono contigue ai fini dell'accorpamento e/o l'asservimento per scopi edificatori non soltanto le aree catastalmente confinanti ma anche le aree separate da una strada comunale, provinciale e statale.

Il Sindaco del comune di Venosa è incaricato, ai sensi delle vigenti leggi, dell'esecuzione del presente decreto ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 16 ottobre 2001

BUBBICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2001, n. 299.

Comuni di Policoro e Scanzano Jonico - DPGR n. 711 del 9 settembre 1997 e n. 157 del 21/4/2000 - Attuazione del Piano Partico-

lareggiato esecutivo di iniziativa comunale con specifica considerazione dei valori ambientali "Foce Agri".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

Il Piano Particolareggiato Esecutivo di Ambito 'Foce Agri', approvato con D.P.G.R. n. 711/97, dovrà essere attuato secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

I - In conformità alle prescrizioni contenute nel D.P.G.R. 711/97, la cubatura realizzabile riferita all'intero Piano dovrà essere vincolata all'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 1 mc/mq..

La volumetria complessiva prevista dal Piano Particolareggiato è da intendersi virtualmente attribuita a tutte le aree trasformabili ricadenti nel Piano stesso, indipendentemente dalla prevista destinazione, dalla proprietà e dalla localizzazione in uno o nell'altro territorio comunale.

Conseguentemente le volumetrie realizzabili nell'ambito di ciascun comparto edificatorio derivano non solo dalle aree del comparto stesso ma anche dalle altre aree trasformabili rientranti nel perimetro del Piano d'Ambito.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la volumetria prevista in un comparto superi quella consentita dal PTCM (1mc/mq), al realizzando comparto dovrà essere asservita una o più aree della superficie complessiva trasformabile necessaria ad assorbire la volumetria eccedente il valore di 1 mc/mq.

Dovranno in ogni caso essere rispettati gli indici e le quantità volumetriche stabiliti per ciascun comparto nonché la volumetria complessiva del Piano.

II - L'attuazione del PPEA potrà avvenire per singoli comparti e, nell'ambito di questi, con la sequenza fissata nel DPGR n° 711/97, di approvazione del Piano.

A questo fine il proprietario o i proprietari, riuniti in consorzio o società, delle aree di ciascun comparto dovranno presentare al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio le aree stesse ricadono, un progetto planivolumetrico

esecutivo corredato, ove occorra, dalla documentazione relativa all'asservimento a non aedificandi delle superfici necessarie a consentire la realizzazione della volumetria prevista.

Conseguentemente dovranno essere allegati gli accordi o i contratti interprivati con i proprietari delle aree asservite, mediante i quali è stata realizzata la perequazione delle situazioni dominicali. Nel progetto planivolumetrico dovranno essere puntualmente indicate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate in un apposito elaborato accompagnato da progettazione esecutiva, con una stima analitica dei costi, suddivisi, ove occorra, in relazione alla localizzazione di ciascuna opera nel territorio dei due Comuni interessati e per comparti.

I soggetti che hanno la proprietà o, in base a negozi interprivati, la legittima disponibilità delle aree dell'intero comparto, dovranno stipulare con il Comune o con i Comuni nel cui territorio ricade il comparto stesso, una convenzione relativa all'attuazione del progetto planivolumetrico, obbligandosi a versare gli oneri relativi al costo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di parte delle opere di urbanizzazione secondaria, in conformità alle vigenti norme.

In alternativa, la convenzione potrà prevedere che, a scomputo degli oneri relativi, le opere di urbanizzazione previste nel piano, siano realizzate dai soggetti privati che presentano il progetto.

III - Nell'ipotesi di opere di urbanizzazione interessanti più comparti e/o il territorio di entrambi i Comuni, dovrà esserne garantita la realizzazione integrata ed unitaria, mediante la stipula di apposita convenzione tra Amministrazione/i ed i privati rappresentanti la proprietà dei predetti comparti, nei modi di cui all'art. 23 L. 1150/42.

In caso di opere di urbanizzazione che per la loro natura o struttura riguardino il territorio di più Comuni, il loro progetto dovrà essere approvato da entrambe le Amministrazioni Comunali.

IV - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al DPGR n° 711/97, nonché alle norme statali e regionali regolanti la materia.

I sindaci dei Comuni di Policoro e Scanzano Jonico sono tenuti all'esecuzione del presente decreto ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.

Potenza, 16 ottobre 2001

BUBBICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2001, n. 300.

Legge regionale 2/7/1997 n. 31 - Amministrazione Provinciale di Potenza - Lavori di miglioramento e sistemazione del piano viabile a tratti saltuari lungo la strada provinciale n. 101 "di Seluci" - Perizia di Variante - Importo L. 148.731.258.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DECRETA

ART. 1) E' confermato in favore del l'Amministrazione Provinciale di Potenza il finanziamento di L. 148.731.258= occorrente per la realizzazione dei lavori di miglioramento e sistemazione del piano viabile a tratti saltuari lungo la strada provinciale n. 101 "di Seluci".

ART. 2) Alla suindicata spesa di L. 148.731.258= si fa fronte con parte della somma già impegnata con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3209 in data 03.11.1998

ART. 3) Restano ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione n. 3209 del 3.11.1998.

ART. 4) Per i motivi indicati nelle premesse è accertata l'economia di L. 51.268.742= che occorre disimpegnare.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo del presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza, 18 ottobre 2001

BUBBICO



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del

Delibera n.

## Oggetto

OGGETTO: COMUNI DI POLICORO E SCANZANO JONICO  
D.D.P.G.R. NE 711 DEL 9 SETTEMBRE 1997 E N.157 DEL 21.4.2000  
ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DI INIZIATIVA COMUNALE CON  
SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI " FOCE AGRI ".


Relatore il Sig.

**Assessore Dip.to Ambiente e Territorio**

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno **15 OTT. 2001** alle ore **17.00** nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.:



Pres.	Ass.
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	

Segretario:



Ha deciso quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Assunto impegno contabile n. \_\_\_\_\_ sul Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 20 \_\_\_\_\_ per L. \_\_\_\_\_

Liquidazione di L. \_\_\_\_\_ sul Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio 20 \_\_\_\_\_ rientra

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

NOTE

IL DIRIGENTE

Del c

IL Si

Si at

- VISTA la legge 17/08/1942 N. 1150;  
VISTA la legge 06/08/1967 N. 765;  
VISTA la legge 22/10/1971 N.865;  
VISTA la legge 8 agosto n°431;  
VISTE le leggi regionali 4/8/1987 n°20;12/12/1990 n° 3 e successive modificazioni; 11/8/1999 n° 23;  
VISTO il D.P.G.R. 9 settembre 1997 n° 711, recante approvazione con prescrizioni del P.P.E.A. Foce Agri;  
VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 21 aprile 2000, avente ad oggetto integrazioni al D.P.G.R. n°711/97;

Premesso

- che il PPEA Foce Agri è stato approvato con prescrizioni con il D.P.G.R. n° 711/97 citato in epigrafe;
- che, in particolare, in tale atto di approvazione si subordinava l'attuazione degli interventi ad una intesa da raggiungersi tra le due Amministrazioni Comunali interessate, di Policoro e di Scanzano Jonico, al fine di regolamentare la gestione del territorio, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- che a distanza di oltre 4 anni dall'approvazione del suddetto Piano d'Ambito non è stata raggiunta alcuna intesa tra i due Comuni sopraindicati;
- che con D.P.G.R. n. 157 del 21.04.2000 la Regione Basilicata ha fissato la procedura ordinata a consentire l'attuazione del PPEA, per i profili sopraindicati;
- che, in conformità alle statuizioni del predetto Decreto è stata convocata una Conferenza di Servizi in data 04.12.2000;
- che, né in sede di conferenza, né nei successivi incontri promossi dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, è stata raggiunta l'intesa e che, pertanto, ai sensi del DPGR n° 157/2000, spetta al Presidente della Giunta Regionale su conforme Deliberazione della G.R. provvedere in sostituzione;
- che, attesa l'unitarietà del PPEA, è necessario fissare procedure e modalità attuative finalizzate ad assicurare l'integrale realizzazione, ivi comprese le urbanizzazioni primarie e secondarie, localizzate anche all'esterno dei singoli comparti destinati a trasformazioni edilizie, nel rispetto della cubatura massima ammissibile;
- che il Presidente della G.R. ha provveduto a convocare, in data 14/9/2001, presso la sede della Giunta Regionale, i Sindaci dei Comuni di Policoro e di Scanzano Jonico, ai quali sono stati illustrati gli indirizzi individuati per l'attuazione del PPEA;
- che, a seguito di ampia ed articolata discussione, i sindaci dei due comuni interessati hanno formalmente dichiarato di condividere e di apprezzare gli indirizzi illustrati;
- che il Presidente della G.R., l'Assessore al ramo ed i dirigenti dell'Ufficio Urbanistica e Tutela

del Paesaggio e del Servizio Assistenza Giuridico-Legale .presenti hanno preso atto delle convergenti dichiarazioni di formale consenso dei Sindaci di Policoro e di Scanzano Jonico all'adozione, da parte della Regione, di un atto disciplinante le modalità attuative del PPEA Foce Agri, in sostituzione dell'intesa che sarebbe dovuta intervenire tra i due comuni predetti;

VISTA la relazione dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio del Dipartimento Ambiente e Territorio;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza degli Organi di Direzione Politica, così come stabilito nella D.G.R. n. 11/98;

Ad unanimità di voti

#### D E L I B E R A

Il Piano Particolareggiato Esecutivo di Ambito ~~Agri~~ Foce Agri, approvato con D.P.G.R. n. 711/97, dovrà essere attuato secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

I- In conformità alle prescrizioni contenute nel D.P.G.R. 711/97, la cubatura realizzabile riferita all'intero Piano dovrà essere vincolata all'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 1 mc/mq..

La volumetria complessiva prevista dal Piano Particolareggiato è da intendersi virtualmente attribuita a tutte le aree trasformabili ricadenti nel Piano stesso, indipendentemente dalla prevista destinazione, dalla proprietà e dalla localizzazione in uno o nell'altro territorio comunale.

Conseguentemente le volumetrie realizzabili nell'ambito di ciascun comparto edificatorio derivano non solo dalle aree del comparto stesso ma anche dalle altre

aree trasformabili rientranti nel perimetro del Piano d'Ambito.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la volumetria prevista in un comparto superi quella consentita dal PTCM (1mc/mq), al realizzando comparto dovrà essere asservita una o più aree della superficie complessiva trasformabile necessaria ad assorbire la volumetria eccedente il valore di 1 mc/mq.

Dovranno in ogni caso essere rispettati gli indici e le quantità volumetriche stabiliti per ciascun comparto nonché la volumetria complessiva del Piano.

II-L'attuazione del PPEA potrà avvenire per singoli comparti e, nell'ambito di questi, con la sequenza fissata nel DPGR n° 711/97, di approvazione del Piano.

A questo fine il proprietario o i proprietari, riuniti in consorzio o società, delle aree di ciascun comparto dovranno presentare al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio le aree stesse ricadono, un progetto planivolumetrico esecutivo corredato, ove occorra, dalla documentazione relativa all'asservimento a non aedificandi delle superfici necessarie a consentire la realizzazione della volumetria prevista.

Conseguentemente dovranno essere allegati gli accordi o i contratti interprivati con i proprietari delle aree asservite, mediante i quali è stata realizzata la perequazione delle situazioni dominicali. Nel progetto planivolumetrico dovranno essere puntualmente indicate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate in un apposito elaborato accompagnato da progettazione esecutiva, con una stima analitica dei costi, suddivisi, ove occorra, in relazione alla localizzazione di ciascuna opera nel territorio dei due Comuni interessati e per comparti.

I soggetti che hanno la proprietà o, in base a negozi interprivati, la legittima disponibilità delle aree dell'intero comparto, dovranno stipulare con il Comune o con i Comuni nel cui territorio ricade il comparto stesso,



una convenzione relativa all'attuazione del progetto planivolumetrico, obbligandosi a versare gli oneri relativi al costo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di parte delle opere di urbanizzazione secondaria, in conformità alle vigenti norme.

In alternativa, la convenzione potrà prevedere che, a scomputo degli oneri relativi, le opere di urbanizzazione previste nel piano, siano realizzate dai soggetti privati che presentano il progetto.

III-Nell'ipotesi di opere di urbanizzazione interessanti più comparti e/o il territorio di entrambi i Comuni, dovrà esserne garantita la realizzazione integrata ed unitaria, mediante la stipula di apposita convenzione tra Amministrazione/i ed i privati rappresentanti la proprietà dei predetti comparti, nei modi di cui all'art. 23 L. 1150/42.



In caso di opere di urbanizzazione che per la loro natura o struttura riguardino il territorio di più Comuni, il loro progetto dovrà essere approvato da entrambe le Amministrazioni Comunali.

IV-Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al DPGR n° 711/97, nonchè alle norme statali e regionali regolanti la materia.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa

Il Dirigente dell'Ufficio





# REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

OGGETTO: COMUNI DI POLICORO E SCANZANO JONICO-

D.D.P.G.R. N. 711 DEL 9 SETTEMBRE 1997 E N. 157 DEL  
21.4.2000.- ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO  
ESECUTIVO DI INIZIATIVA COMUNALE CON SPECIFICA  
CONSIDERAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI §§ FOCE AGRI §§

D.P.G.R. 299

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17/08/1942 N. 1150;  
VISTA la legge 06/08/1967 N. 765;  
VISTA la legge 22/10/1971 N. 865;  
VISTA la legge 8 agosto n° 431;  
VISTE le leggi regionali 4/8/1987 n° 20; 12/12/1990 n° 3 e  
successive modificazioni; 11/8/1999 n° 23;  
VISTO il D.P.G.R. 9 settembre 1997 n° 711, recante  
approvazione con prescrizioni del P.P.E.A. Foce  
Agri;  
VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 21 aprile 2000, avente ad  
oggetto integrazioni al D.P.G.R. n° 711/97;

## Premesso

- che il PPEA Foce Agri è stato approvato con  
prescrizioni con il D.P.G.R. n° 711/97 citato in  
epigrafe;

- che, in particolare, in tale atto di approvazione si subordinava l'attuazione degli interventi ad una intesa da raggiungersi tra le due Amministrazioni Comunali interessate, di Policoro e di Scanzano Jonico, al fine di regolamentare la gestione del territorio, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- che a distanza di oltre 4 anni dall'approvazione del suddetto Piano d'Ambito non è stata raggiunta alcuna intesa tra i due Comuni sopraindicati;
- che con D.P.G.R. n. 157 del 21.04.2000 la Regione Basilicata ha fissato la procedura ordinata a consentire l'attuazione del PPEA, per i profili sopraindicati;
- che, in conformità alle statuizioni del predetto Decreto è stata convocata una Conferenza di Servizi in data 04.12.2000;
- che, né in sede di conferenza, né nei successivi incontri promossi dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, è stata raggiunta l'intesa e che, pertanto, ai sensi del DPGR n° 157/2000, spetta al Presidente della Giunta Regionale su conforme Deliberazione della G.R. provvedere in sostituzione;
- che, attesa l'unitarietà del PPEA, è necessario fissare procedure e modalità attuative finalizzate ad assicurare l'integrale realizzazione, ivi comprese le urbanizzazioni primarie e secondarie, localizzate anche all'esterno dei singoli comparti destinati a trasformazioni edilizie, nel rispetto della cubatura massima ammissibile;
- che il Presidente della G.R. ha provveduto a convocare, in data 14/9/2001, presso la sede della Giunta Regionale, i Sindaci dei Comuni di Policoro e di Scanzano Jonico, ai quali sono stati

illustrati gli indirizzi individuati per l'attuazione del PPEA;

- che, a seguito di ampia ed articolata discussione, i sindaci dei due comuni interessati hanno formalmente dichiarato di condividere e di apprezzare gli indirizzi illustrati;
- che il Presidente della G.R., l'Assessore al ramo ed i dirigenti dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e del Servizio Assistenza Giuridico-Legale presenti hanno preso atto delle convergenti dichiarazioni di formale consenso dei Sindaci di Policoro e di Scanzano Jonico all'adozione, da parte della Regione, di un atto disciplinante le modalità attuative del PPEA Foce Agri, in sostituzione dell'intesa che sarebbe dovuta intervenire tra i due comuni predetti;

VISTA la relazione dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio del Dipartimento Ambiente e Territorio;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza degli Organi di Direzione Politica, così come stabilito nella D.G.R. n. 11/98;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale

#### D E C R E T A

Il Piano Particolareggiato Esecutivo di Ambito ~~XX~~Foce Agri~~XX~~, approvato con D.P.G.R. n. 711/97, dovrà essere attuato secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

I- In conformità alle prescrizioni contenute nel D.P.G.R. 711/97, la cubatura realizzabile riferita all'intero Piano dovrà essere vincolata all'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 1 mc/mq..

La volumetria complessiva prevista dal Piano Particolareggiato è da intendersi virtualmente attribuita a tutte le aree trasformabili ricadenti nel Piano stesso, indipendentemente dalla prevista destinazione, dalla proprietà e dalla localizzazione in uno o nell'altro territorio comunale.

Conseguentemente le volumetrie realizzabili nell'ambito di ciascun comparto edificatorio derivano non solo dalle aree del comparto stesso ma anche dalle altre aree trasformabili rientranti nel perimetro del Piano d'Ambito.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la volumetria prevista in un comparto superi quella consentita dal PTCM (1mc/mq), al realizzando comparto dovrà essere asservita una o più aree della superficie complessiva trasformabile necessaria ad assorbire la volumetria eccedente il valore di 1 mc/mq.

Dovranno in ogni caso essere rispettati gli indici e le quantità volumetriche stabiliti per ciascun comparto nonché la volumetria complessiva del Piano.

II-L'attuazione del PPEA potrà avvenire per singoli comparti e, nell'ambito di questi, con la sequenza fissata nel DPGR n° 711/97, di approvazione del Piano.

A questo fine il proprietario o i proprietari, riuniti in consorzio o società, delle aree di ciascun comparto dovranno presentare al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio le aree stesse ricadono, un progetto planivolumetrico esecutivo corredato, ove occorra, dalla documentazione relativa all'asservimento a non edificandi delle superfici necessarie a consentire la realizzazione della volumetria prevista.

Conseguentemente dovranno essere allegati gli accordi o i contratti interprivati con i proprietari delle aree asservite, mediante i quali è stata realizzata la perequazione delle situazioni dominicali. Nel progetto planivolumetrico dovranno essere puntualmente indicate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate

in un apposito elaborato accompagnato da progettazione esecutiva, con una stima analitica dei costi, suddivisi, ove occorra, in relazione alla localizzazione di ciascuna opera nel territorio dei due Comuni interessati e per comparti.

I soggetti che hanno la proprietà o, in base a negozi interprivati, la legittima disponibilità delle aree dell'intero comparto, dovranno stipulare con il Comune o con i Comuni nel cui territorio ricade il comparto stesso, una convenzione relativa all'attuazione del progetto planivolumetrico, obbligandosi a versare gli oneri relativi al costo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di parte delle opere di urbanizzazione secondaria, in conformità alle vigenti norme.

In alternativa, la convenzione potrà prevedere che, a scomputo degli oneri relativi, le opere di urbanizzazione previste nel piano, siano realizzate dai soggetti privati che presentano il progetto.

III-Nell'ipotesi di opere di urbanizzazione interessanti più comparti e/o il territorio di entrambi i Comuni, dovrà esserne garantita la realizzazione integrata ed unitaria, mediante la stipula di apposita convenzione tra Amministrazione/i ed i privati rappresentanti la proprietà dei predetti comparti, nei modi di cui all'art. 23 L. 1150/42.

In caso di opere di urbanizzazione che per la loro natura o struttura riguardino il territorio di più Comuni, il loro progetto dovrà essere approvato da entrambe le Amministrazioni Comunali.

IV-Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al DPGR n° 711/97, nonchè alle norme statali e regionali regolanti la materia.

I Sindaci dei Comuni di Policoro e Scanzano Jonico sono  
tenuti all'esecuzione del presente decreto ad avvenuta  
pubblicazione sul B.U.R.

Potenza, li 16 OTT. 2001 .

IL PRESIDENTE

A black rectangular box used to redact the signature of the President.

/V<sup>8</sup>l